



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - CR
C.F. 80002130195

Settore Ambiente e Territorio
Dirigente: dott. Massimo Placchi

casella P.E.C.: protocollo@provincia.cr.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"
prec. 80621 del 21/12/2021

OGGETTO: conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990 a seguito della della sentenza n° 135/2021 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche relativamente alla procedura di autorizzazione unica di un impianto idroelettrico da 483,18 kW "Palata Menasciutto" e opere connesse nei comuni di Ricengo (CR) e Pianengo (CR) e dichiarazione di pubblica utilità delle opere - art. 12 del D. LGS. n° 387/2003 e s.m.i. - società Iniziative Bresciane s.p.a. – P.IVA n° 01846560983.

VERBALE

La ditta INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. (di seguito denominata INBRE), avente sede legale a Breno (BS) in Piazza Vittoria n. 19, ha presentato istanza, in data 23 dicembre 2015, prot prov. n. 132845 del 28 dicembre 2015, di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centrale mini idroelettrica della potenza di 483,18 kW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nei territori comunali di Ricengo (CR) e Pianengo (CR), con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai sensi dell'art. 12 del D.LGS. 387/2003 e s.m.i. e del DPR 327/2001 e s.m.i..

L'istruttoria per la realizzazione dell'opera in oggetto è normata dal d. lgs. 387/2003 e s.m.i. che stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Cremona, in quanto delegata da Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale n° 26/2003 e s.m.i..

Inoltre, l'area oggetto dell'intervento è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettere c), f) ed g) del d. lgs 22/01/2004 n. 42, la cui competenza al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica è attribuita alla Provincia per effetto del combinato disposto dell'art.146 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e art. 80 comma 4 lettera e) e comma 7 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

A seguito di una complessa istruttoria, che ha coinvolto i soggetti interessati, tra cui in particolare il Parco del Serio, ove ricade l'intervento in progetto (del quale si ricordano i due pareri non favorevoli rispettivamente del 18 aprile 2018 prot.prov.n. 28966/2018 e del 24 maggio 2018 al prot. prov.n° 37916/2018) questa Provincia, con decreto n° 407 del 18 giugno 2018 (prot.prov.n. 44486/2018), ha emesso il provvedimento di diniego con conseguente archiviazione della procedura di autorizzazione paesaggistica e paesaggistico-forestale, ai sensi dell'articolo 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i. per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi.

Avverso il provvedimento di diniego, INBRE ha presentato ricorso al Tribunale Superiore delle Acque, prot. prov. n. 65013 del 19/09/2018.

Preso atto che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, questa Amministrazione ha emesso il provvedimento di estinzione (decreto provinciale n° 840 del 10/12/2018 - prot. 85642/2018) del procedimento relativo all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e del DPR 327/2001 e s.m.i.: anche avverso questo provvedimento, INBRE ha presentato ricorso al Tribunale Superiore delle Acque (ricorso n° RG2019036).

Con sentenza n° 135/2021, notificata a questi uffici in data 26/10/2021, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - TSAP ha disposto:

- la riunione dei due suddetti ricorsi (Paesaggistica e d. lgs. N° 387/2003 e smi);

- l'annullamento del solo decreto n° 840 del 10/12/2018 (relativo al rilascio di autorizzazione ex d. lgs. 387/2003 e s.m.i) per mancata preventiva convocazione conferenza dei servizi;
- rimissione del procedimento autorizzativo agli atti di questa Amministrazione per il relativo prosieguo.

Questa Amministrazione, pertanto, nel rispetto di quanto disposto dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, ha:

- riaperto l'istruttoria di autorizzazione del progetto della centrale idroelettrica di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e s.m.i. ed ha chiesto alla ditta INBRE, con nota prot. 80621 del 21/12/2021, se sussiste ancora un interesse attuale ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto e, nel caso, di comunicare ed di inviare eventuali integrazioni documentali, rispetto alla documentazione tecnica già presente agli atti, entro 30 gg. dal ricevimento della medesima nota;
- ricevuto, in data 3 gennaio 2022, la nota prot. prov. 140/2022, con cui INBRE ha confermato sia l'interesse ad ottenere l'autorizzazione unica di cui all'oggetto, sia la documentazione richiesta ribadendo, altresì, di essere in attesa della convocazione della CDS decisoria;
- pubblicato l'avviso di riapertura dell'istruttoria del procedimento relativo al rilascio di autorizzazione alla costruzione della centrale in argomento, con procedura di pubblica utilità, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (pubblicazione avvenuta sul Bollettino Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 09 febbraio 2022);
- inviato il medesimo avviso a tutti i proprietari dei fondi interessati dalle opere ed agli Albi dei Comuni di Pianengo e Ricengo;
- reso disponibile la documentazione di progetto sul sito internet della Provincia per tutta la durata dell'istruttoria;
- convocato la presente conferenza dei servizi telematica, con nota prot. n. 30043 del 29/04/2022 (link: <https://meet.jit.si/Menasciutto2022>).

Tutto ciò premesso, oggi **18 maggio 2022**, alla riunione della Conferenza di Servizi Decisoria, presieduta dalla dott.ssa Barbara Pisoni, in qualità di responsabile del procedimento (presente Antoniazzi istruttore pratica), sono presenti:

Comune di Ricengo : Romanenghi Feruccio, sindaco, accompagnato da tecnico comunale Beretta Luca;
Comune di Pianengo : Serena Andrea – consigliere di maggioranza, con delega;
ARPA Lombardia - Unità di Cremona: ASSENTE
ARPA Lom - Direzione Generale Tutela Rischi Naturali – MI : ASSENTE
A.I.Po – Dipartimento di Cremona – Cremona : ASSENTE
Parco Regionale del Serio (BG) : Laura Comandulli, direttore del Parco e Basilio Monaci, presidente del Parco.
Regione Lombardia – U.T.R. VAL PADANA – CR : ASSENTE
Regione Lombardia - D.G.A.E. - U.O. Risorse Idriche – MI : ASSENTE
Agenzia di Tutela della Salute “Val Padana” – CR : ASSENTE
Agenzia del Demanio – MI : ASSENTE
Ministero dello Sviluppo Economico – MI : ASSENTE
Consorzio di Bonifica Dugali, N., Adda-Serio - CR : ASSENTE
Ministero Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia : ASSENTE
E-DISTRIBUZIONE SPA : ASSENTE
Telecom Italia S.p.A. : ASSENTE
Consorzio di Irrigazione Roggia Menasciutto e Cerudella: intervenuto alle 11.15, Maria Bianca Barbaglio presidente del consorzio e geom. Locatelli regolatore della roggia;
COMITATO SALVIAMO IL MENASCIUTTO C/O SACCHI ROMANO: Romano Sacchi ditta INBRE : dott. Rizzi Alberto (legale rappresentante) e dott. Luca Gnali, assistiti dall'avvocato Simona Viola e dall'ing. Riva Gianluigi;

Alle ore 9:45 il Presidente apre la conferenza dei servizi e precisa che:

- la presente conferenza si tiene per via telematica;
- in sede di conferenza saranno acquisiti i pareri, le osservazioni e le prescrizioni degli Enti interessati, che si intendono convocati nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti (pertanto funzionari dipendenti degli Enti od altri amministratori potranno partecipare alla conferenza soltanto se specificatamente delegati dai suddetti rappresentanti legali);
- il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante delegato sono invitati, al fine di fornire ai partecipanti i necessari chiarimenti ed informazioni;
- le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza: tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso, congruamente motivato, ed indicano ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Si considererà acquisito l'assenso del Soggetto legittimato ad esprimere pareri, nulla osta, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione o sia risultato assente. Qualora un Soggetto, legittimato ad esprimere parere, non partecipi alla conferenza e non esprima le determinazioni di sua competenza nel corso della riunione, queste saranno acquisiti agli atti come espressione di parere positivo senza condizioni (art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990);
- in un'ottica di trasparenza dei procedimenti amministrativi e fermo restando le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sancite dagli artt. 9 e 10 della della L. 241/90 e s.m.i., è stato invitato a partecipare, alla presente conferenza dei servizi, anche il COMITATO SALVIAMO IL MENASCIUTTO, che aveva fatto richiesta di essere ammesso al procedimento amministrativo di cui trattasi con nota al prot. 0064460 del 21/10/2021. Si avverte a tal proposito che la partecipazione alla suddetta conferenza sarà in veste di uditore, senza diritto di voto e parola.

Il Presidente lascia spazio alla società INBRE per una breve illustrazione dell'intervento (i file saranno allegati al verbale).

Il Presidente avvia la fase di espressione dei pareri di competenza:

ARPA MILANO: si legge la nota con la quale si conferma il parere già pervenuto via PEC con nota al prot. N° 35281 del 16/05/2022 e lo si allega al verbale;
COMUNE DI PIANENGO: esprime dissenso, come già preannunciato in precedenza, per un vincolo derivante da disposizioni normative riguardanti la ZSC e la riserva naturale regionale "Menasciutto".
COMUNE DI RICENGO: illustra il parere pervenuto via PEC con nota al prot. N° 35126 del 16/05/2022 e lo si allega al verbale;
PARCO REGIONALE SERIO: illustra il parere pervenuto via PEC in data 17 maggio 2022 e lo si allega al verbale;
PROVINCIA DI CREMONA : ricorda che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i.. Ricorda altresì che tra questi ultimi è ricompresa l'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. Verificato quindi che la necessaria autorizzazione paesaggistica è stata negata con provvedimento provinciale n. 407/2018 e preso atto che su tale provvedimento il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non si è espresso, il citato provvedimento è tuttora vigente ed efficace. Ritiene che non sussistano i presupposti per esprimere parere favorevole alla costruzione dell'opera di cui all'oggetto. Alla luce delle motivazioni sopra riportate si esprime dissenso al rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'intervento in esame. Chiede alla ditta di inoltrare la copia della ricevuta di accettazione della PEC inviata dalla ditta INBRE alla Provincia in data 5 novembre 2021 in quanto, allo stato, non risulta agli atti.

Il Presidente legge le osservazioni presentate dal COMITATO SALVIAMO IL MENASCIUTTO, pervenute con nota via PEC al prot. prov. n° 35835 del 18/05/2022 (che si allegano al verbale).

Il Presidente permette alla società **INIZIATIVE BRESCIANE SPA** di esprimere le proprie osservazioni:

- invia una mail agli uffici provinciali della quale si legge il contenuto ed il parere tecnico che si allegano al verbale.

Alle ore 11:05 il Presidente chiede al proponente INBRE ed al rappresentante del COMITATO SALVIAMO IL MENASCIUTTO di scollegarsi dalla conferenza dei servizi telematica almeno fino alle 11:40.

Conclusioni

Alle ore 11:52 la conferenza dei servizi visto quanto emerso durante i lavori e vista la nota inviata dall'avvocato che cita un documento del 5 novembre 2021 che allo stato non risulta pervenuto agli atti della Provincia, decide di aggiornarsi al **8 giugno 2022 alle ore 9:30**.

Si confermano le stesse modalità della presente forma telematica al seguente link: <https://meet.jit.si/Menasciutto2022>.

Il presente verbale ha già valenza di convocazione pertanto non seguirà ulteriore comunicazione.

Il Presidente dichiara che il presente verbale, letto agli intervenuti in videoconferenza, si intende approvato.

Una copia sarà trasmessa a tutti i soggetti invitati e pubblicata all'Albo Pretorio provinciale.

Il Presidente della Conferenza
dott.ssa Barbara Pisaroni
**Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.**

Firmato digitalmente da R. Serra

Oggetto: Vs. Protocollo n° 25566 del 21/03/2016 - Istanza di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Serio nei comuni di Ricengo e Pianengo - IMPIANTO MENASCIUTTO - INIZIATIVE BRESCIANE S.p.a..

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, alla luce dell'analisi della documentazione fornita, si esprime di seguito il parere di competenza esclusivamente in merito alla strumentazione di misura in accordo con quanto contenuto nell'art. 33 comma 4 del Regolamento Regionale n° 2/2006:

- **La proposta di misurare indirettamente la portata derivata** dall'impianto ricavandola dai dati di produzione e dalla misura del dislivello monte/valle, considerato che la complessità idraulica del canale di adduzione (3 turbine ciascuna alimentata da un proprio canale) non permette di effettuare misure di portata con strumenti in grado di fornire precisioni accettabili, **è ritenuta idonea** agli scopi prefissi. Come indicato anche dal Richiedente, dovranno essere effettuate delle misure di portata dirette in ciascun canale di adduzione con cadenza biennale a conferma dei valori ottenuti per via indiretta. Le prime misure di campo dovranno necessariamente essere eseguite a conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto e contemporaneamente alla sua messa in funzione. I risultati delle misure dovranno essere inviati alla scrivente agenzia con i corrispondenti valori ottenuti per via indiretta, necessari per poter effettuare un confronto.

A completamento della documentazione fornita si richiede di:

- o mantenere i sensori di livello utilizzati per la misura di monte e di valle allineati con le rispettive aste idrometriche;
- o fornire alla scrivente U.O. il modello, le caratteristiche tecniche e il programma di manutenzione dei sensori di livello nonché la certificazione di avvenuta installazione secondo le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice.

- **Si prende atto che la derivazione in oggetto non è tenuta, per tipologia, al rilascio del DMV.**

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Serra

Tel. 0269666712

E-mail: r.serra@arpalombardia.it

Istruttore :Dott. Michele Russo

Tel. 0269666737

E-mail: m.russo@arpalombardia.it

I dati relativi alle misure delle portate derivate dovranno essere trasmessi allo scrivente ufficio **con cadenza semestrale** a mezzo posta elettronica certificata alla mail: arpa@pec.regione.lombardia.it secondo il formato standard allegato alla presente.

*Il Dirigente U.O. Usi Sostenibili delle Acque
(Ing . Roberto Serra)*

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 c. 2.

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Serra

Tel.0269666712

E-mail: r.serra@arpalombardia.it

Istruttore :Dott. Michele Russo

Tel. 0269666737

E-mail: m.russo@arpalombardia.it



COMUNE DI RICENGO

Provincia di Cremona

Via Roma, 8 - 26010 Ricengo
Tel. 0373/267708 - Fax. 0373/267780
E-mail: info@comune.ricengo.cr.it

Prot. n. 1689/2022

Ricengo, li 13/05/2022

Spett. **PROVINCIA DI CREMONA**
Settore Ambiente e Territorio
Corso Vittorio Emanuele II n° 17
26100 C R E M O N A

OGGETTO: ISTANZA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DI IMPIANTO IDROELETTRICO DA 483,18 KW (PALATA MENASCIUTTO) ED OPERE CONNESSE NEI COMUNI DI RICENGO E PIANENGO - ART. 12 DEL D.LGS N° 387/2003 E S.M.I.
RICHIEDENTE: INIZIATIVE BRESCIANE SPA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ARTT. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/90 E S.M.I.- INVIO PARERE

Spettabile Amministrazione Provinciale,

in relazione alla Vostra nota del 29/04/2022 - prot. n. 2022/0030043 - pervenuta agli atti del Comune in data 29/04/2022 - prot. n. 1476/2022, relativa all'oggetto, con la presente si trasmette in parere di competenza.

Più precisamente:

- Visto la comunicazione di Codesta Spett. Amministrazione Provinciale pervenuta agli atti del Comune in data 28/02/2022 - prot. n. 684/2022 di riapertura dell'istruttoria relativa al procedimento di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. e di cui agli artt. 52bis e seguenti del DPR N. 327/2001 - Istanza di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità di un impianto idroelettrico da 483,18 KW (Palata Menasciutto) e opere connesse nei Comuni di Ricengo e Pianengo;
- Precisato che, in ottemperanza alla sentenza n° 135/2021 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Codesto Ente ha provveduto alla riapertura del procedimento di cui sopra;
- Visti e valutati gli atti progettuali allegati all'istanza;
- Richiamate le NTA del PGT comunale vigente ed in particolare l'art. 64 "Ambito di tutela e salvaguardia della Riserva Naturale "Palata Menasciutto" e l'art. 65 "Tutela idrogeologica - Fiume Serio";
- Considerato che gli artt. 64 e 65 sopra richiamati demandano alle disposizioni specifiche della normativa del PTC del Parco Serio ed in particola all'art. 29 "Tutela Idrologica e Idrogeologica";
- Richiamata la D.G.R. Lombardia n. X/4429 del 30/11/2015 "Misure minime di conservazione sito-specifiche";


per tutto quanto sopra esposto questa Amministrazione fa proprio il parere e le indicazioni trasmesse dal Parco Serio relativamente al procedimento in oggetto.

**IL SINDACO
(Romanenghi Feruccio)**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Beretta geom. Luca)**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

Romano di L.dia, lì 17 maggio 2022

Prot. n° 2320/2022/ cat. 6/cl.6.09

Al Settore Ambiente e Territorio
Dirigente: dott. Massimo Placchi
e-mail-PEC: protocollo@provincia.cr.it

Oggetto: applicazione della sentenza n° 135/2021 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - procedura di autorizzazione di un impianto idroelettrico da 483,18 kW "Palata Menasciutto" e opere connesse nei comuni di Ricengo (CR) e Pianengo (CR) - art. 12 del D. LGS. n° 387/2003 e s.m.i. - Iniziative Bresciane s.p.a. – P.IVA n° 01846560983.


Conferenza di Servizi Decisoria ex artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.

Mittente: PROVINCIA DI CREMONA

ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA.

PREMESSO CHE:

- a) la ditta INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A., avente sede legale a Breno (BS) in Piazza Vittoria n. 19, ha presentato istanza presso la Provincia di Cremona, in data 23 dicembre 2015, prot. provinciale 132845 del 28 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centrale mini idroelettrica della potenza di 483,18 kW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nei territori comunali di Ricengo (CR) e Pianengo (CR), con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- b) con decreto n° 407 del 18 giugno 2018 (prot. provinciale 44486/2018), la Provincia di Cremona ha emesso il provvedimento di diniego e conseguente archiviazione della procedura di autorizzazione paesaggistica e paesaggistica forestale, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 s.m.i. relativamente all'istanza presentata dalla ditta INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi con demolizione temporanea e permanente di una porzione di bosco nella riserva naturale della Palata Menasciutto, in comune di Ricengo (CR);
- c) la ditta INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. ha presentato ricorso n. 143/2018 R.G. al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avverso il provvedimento di diniego della autorizzazione paesaggistica e paesaggistica forestale sopra citate;
- d) a seguito del provvedimento n. 407/2018 di diniego di autorizzazione paesaggistica, con nota prot. provinciale n° 47152/2018, la Provincia di Cremona ha inviato alla summenzionata ditta INBRE comunicazione di motivi ostativi al rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cui trattasi, ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- e) Successivamente, in data 10 dicembre 2018, con decreto n° 840 (prot. provinciale 85642/2018) il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona ha dichiarato l'estinzione del procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio della



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

suddetta centrale mini idroelettrica non essendo stata ottenuta la presupposta e necessaria autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004;

- f) con nota in data 13 dicembre 2018 prot. provinciale 86550/2018 è stata, quindi, comunicata l'estinzione del procedimento;
- g) ditta INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. ha impugnato il suddetto decreto con ricorso n. 36/2019 R.G. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- h) con Sentenza n° 135/2021, depositata il 9 agosto 2021, il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ha testualmente disposto:

“il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previamente riuniti i ricorsi n. 143/2018 e n. 36/2019, meglio specificati in epigrafe, accoglie il ricorso n. 36/2019 e, per l'effetto annulla il solo decreto 10 dicembre 2018, n. 840 della Provincia di Cremona alla quale rimette gli atti per il prosieguo del procedimento”;

- i) la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha, pertanto, imposto alla Provincia di Cremona di proseguire l'istruttoria di autorizzazione delle opere di cui all'oggetto, garantendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento medesimo, nel rispetto dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., che stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Cremona, in quanto delegata da Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i.;
- j) con nota prot. provinciale n° 30043 del 29 aprile 2022, ad atti di questo Ente in pari data, nostro prot. gen. n° 1963, la Provincia di Cremona ha indetto conferenza dei servizi decisoria ex artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i e contestuale convocazione della prima riunione in modalità telematica e sincrona, mettendo a disposizione la documentazione progettuale, che questo Ente ha consultato accedendo al seguente link:


indirizzo: <http://files.provincia.cremona.it>
cartella: centralifer

CONSIDERATO CHE:

- k) all'esito dell'istruttoria espletata, finalizzata a verificare eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto presentato dalla ditta INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A. codesto Ente ha constatato che lo stesso è identico a quello depositato e reso disponibile per le precedenti fasi procedurali sulle quali il Parco si era già formalmente espresso né è mutato il quadro normativo di riferimento con riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione applicabili e, in particolar, del P.T.C. del Parco del Serio

VISTI:

- a) la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4429 del 30 novembre 2015 recante, tra l'altro, le misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000
- b) il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016
- c) la quarta variante al P.T.C. del Parco approvata in data 30 novembre 2015 con D.G.R. n. X/4428 (v. l'art. 25 comma 6 lettera (e) relativo alla tutela idrologica ed idrogeologica).



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

per quanto di competenza, SI ESPRIME il seguente parere:

1. L'Ente Parco, come sopra detto, si è già espresso sulla non conformità alle vigenti norme delle opere oggetto della richiesta di autorizzazione ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, talché non può che confermare quanto già segnalato nelle note inviate a Codesta Provincia il 30 giugno 2016, il 3 marzo 2017 e il 18 aprile 2018 e, in particolare, che:

- nell'area interessata dalla proposta progettuale (Z.S.C. IT20A0003 "Palata Menasciutto") sono identificati due diversi habitat riferiti alla Rete Natura 2000 e tutelati dalla Direttiva "Habitat" e, nello specifico, «COD 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*» e «COD 91E0*: Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)»;

- allo stato, l'intervento progettato risulta ricompreso all'interno dei menzionati habitat;

- la richiamata D.G.R. n. X/4429 del 30 novembre 2015 ha previsto per il SIC IT20A0003 - "Palata Menasciutto" (ora ZSC), quanto segue:

"per la conservazione e il mantenimento degli habitat di interesse comunitario è necessario:

- evitare il cambio di destinazione d'uso del suolo della superficie ad habitat;
- evitare la frammentazione della superficie ad habitat";

- il progetto determina sia un cambio della destinazione d'uso del suolo e un consumo di habitat, sia la frammentazione delle relative superfici;


- inoltre, le stesse Misure Minime di Conservazione sito-specifiche prevedono per gli habitat di interesse comunitario 3150, 3260, 3270 e 91E0* il divieto di realizzazione di "nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa Valutazione di Incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate:

- alla difesa del suolo;
- alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 Kw e potenza installata inferiore a 150 Kw (...);

- l'intervento considerato supera i limiti massimi di potenza sopra indicati.

2. Allo stato, la D.G.R. n. X/4429 del 30 novembre 2015 risulta essere valida ed efficace e le norme tecniche d'attuazione richiamate in epigrafe hanno una valenza cogente, come espressamente indicato anche nella parte espositiva della deliberazione citata e, dall'altro, sono state recepite nella quarta variante al P.T.C. del Parco approvata in data 30 novembre 2015 con D.G.R. n. X/4428 (cfr. art. 25, comma 6, lett. e) così come richiesto dall'art. 25-bis della Legge Regionale n. 86/1983 (modificato dalla Legge Regionale n. 12/2011).

In aggiunta, il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 ha stabilito che le misure di conservazione generali e sito-specifiche nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie relative al sito, "sono quelle individuate nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 4429 del 30 novembre 2015, già operative" e "integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi".



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

La stessa Regione Lombardia, nella sua comunicazione del 21 luglio 2016, agli atti di codesta Spettabile Provincia, ha ribadito – con riferimento al procedimento in oggetto ed al primo ricorso avanzato dalla Società istante presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – la necessità di considerare le norme sopravvenute di cui alla D.G.R. n. X/4429.

3. Pertanto, in assenza di un eventuale intervento di interpretazione autentica o di specifiche circolari adottate dall'Amministrazione Regionale, questo Ente non può prescindere dal rispetto delle previsioni regionali e dalle norme del PTC e nemmeno disapplicarne o disconoscerne la piena valenza operativa, in quanto il loro inquadramento legislativo sistematico ed il loro tenore testuale non consentono residui spazi di valutazione e alcuna discrezionalità.

4. Sulla base di quanto precede, anche considerando che l'autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 deve essere rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, i divieti e le restrizioni introdotti nel 2015 dalla Regione Lombardia non possono essere disattesi e, pertanto, si conferma che il progetto non può ritenersi conforme.

5. Per quanto concerne l'autorizzazione paesaggistica e paesaggistica forestale, già diniegata, si conferma quanto già espresso in precedenza da codesto Ente con la nota sopra richiamata del 18 aprile 2018 il cui contenuto qui si riporta integralmente:

“- ai sensi della normativa forestale vigente è previsto che siano assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;

- nello specifico, i criteri per la trasformazione del bosco approvati con D.G.R. n. VIII/675/2005 e successivamente modificati con D.G.R. n. VIII/2024/2006, D.G.R. n. VIII/3002/2006, D.G.R. n. IX/2848/2011 e D.G.R. n. X/6090/2016, al punto 2.1.a “Conservazione della biodiversità” prevedono che: “Con la trasformazione del bosco non si deve distruggere l'habitat ritenuto essenziale per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello regionale: a tal fine si rimanda al rispetto delle norme di tutela delle aree protette e dei siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.)”.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente

Dott Ivan Bonfanti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Spett.le Prov. di Cremona - Settore Ambiente e Territorio - Acqua, Aria, Cave
Alla c. a. del Dir. dott. Roberto Placchi, dott.ssa Barbara Pisoni, dott. Massimo Cremonini Bianchi
protocollo@provincia.cr.it
roberto.placchi@provincia.cremona.it
ambiente@provincia.cremona.it
barbara.pisoni@provincia.cremona.it
massimo.cremoninibianchi@provincia.cremona.it

Spett.le Parco Regionale del Serio
Alla c. a. del Presidente, dott. Basiglio Monaci, della direttrice, arch. Laura Commandulli, del
biologo, dott. Ivan Bonfanti.
parco.serio@pec.regione.lombardia.it
info@parcodelserio.it
presidente@parcodelserio.it
laura.comandulli@parcodelserio.it
ivan.bonfanti@parcodelserio.it

Spett.le Spett.le Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
POLITICHE E STRUMENTI PER L'AMBIENTE
AMMINISTRATIVO PER L'AMBIENTE
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
tommaso_mazzei@regione.lombardia.it
marco_cederle@regione.lombardia.it
carla_recchia@regione.lombardia.it
anna_rampa@regione.lombardia.it
antonella_songia@regione.lombardia.it

Oggetto: Osservazioni sul progetto della ditta Iniziative Bresciane per la costruzione di una centrale idroelettrica nella riserva naturale regionale e SIC/ZSC IT0A0003 "Palata Menasciutto".

Con la presente, il Comitato "Salviamo il Menasciutto" vuole porre alla Vostra attenzione le importanti criticità riguardanti il progetto all'oggetto della ditta Iniziative Bresciane, parte delle quali, hanno poi portato al diniego Paesaggistico per la centrale mini idroelettrica nella Riserva Naturale Regionale e S.I.C./Z.S.C. IT20A0003 "Palata Menasciutto".

Essendo di fondamentale importanza, come preambolo, ricordiamo le principali norme di tutela presenti nell'area protetta in questione che hanno attinenza con il progetto della centrale mini idro della ditta In.Bre..

Per la riserva naturale regionale (L.R. 86/83 – L. 394/91)

Istituita con DCR. 28 luglio 1988 n. IV/1178, riconfermata dal Piano della riserva, con DGR. 23 gennaio 1998 n. 6/34326 e nella quale vigono i seguenti vincoli:

a) Nell'area di riserva naturale è vietato: 1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici; 2) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato; 3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico; (omissis); 8) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato; (omissis); 21) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di

pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;(omissis); 24) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva; 25) produrre rumori, suoni e luci.

In quanto riserva naturale regionale quest'area protetta ha carattere di rilevanza nazionale in qualità di istituto previsto dalla legge nazionale 6 dicembre 1991 n. 394 (art. 2, comma 3) dove all'art. 6 (Misure di salvaguardia) comma 3 così recita: Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

Per la Zona Speciale di Conservazione, Rete Natura 2000, D.G.R. X/4429 del 30/11/15 e D.M. 15/07/2016, è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico ... consentito previo valutazione di incidenza positiva ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW.

Sempre per il S.I.C./Z.S.C, buona parte dell'area di cantiere posta al di fuori dell'alveo fluviale, vale a dire dalla riva fluviale fino quasi alla cabina quadri - quest'ultima posta appena fuori dai confini dell'area protetta - nonché parte della riva destra, ricadono in habitat forestale prioritario (91E0* foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*), con conseguente suo consumo dovuto alla cantierizzazione in terraferma. Occorre precisare che questa perimetrazione di habitat 91E0* è in vigore dall'istituzione, avvenuta nel 2000, del S.I.C. IT20A0003 "Palata Menasciutto".

CRITICITA' RICONTRATE

Vista la vincolistica di tutela ambientale citata in preambolo, appare ancora più evidente che qualsiasi pratica autorizzativa per l'impianto previsto da In. Bre. nella riserva naturale regionale e sito Rete Natura 2000 S.I.C./Z.S.C. IT20A0003 "Palata Menasciutto", non possa essere autorizzata, ricordiamo inoltre:

- l'accordo di programma, dove la riserva naturale e le vincolistiche vigenti non vengono considerate;
- i 300.000 Euro di compensazioni concesse e pagate prima ancora del rilascio delle abilitazioni necessarie;
- la presentazione di una relazione paesaggistica del proponente che, riguardo alla riserva naturale, cita solo i vincoli non direttamente connessi al progetto (unica eccezione la modifica del regime delle acque);
- l'autorizzazione di derivazione di acqua pubblica a uso idroelettrico, ottenuta nonostante le norme di tutela ambientali presenti e citate in preambolo, con tanto di decreto di pubblica utilità rilasciato prima del tempo, vale a dire nell'autorizzazione a derivare, invece che, come previsto dalle normative vigenti, alla fine con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Di seguito esponiamo nel dettaglio:

ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Accordo di Programma, siglato a luglio 2008, per la realizzazione di tre diverse centrali mini idro, di cui una alla "Palata Menasciutto" e nel quale l'esistenza di una riserva naturale regionale (l. R. 86/83 – L. 394/91) non viene mai palesata, se non per dichiarare questa istituzione come il nome del Sito di Interesse Comunitario: detto S.I.C. denominato riserva naturale "Palata Menasciutto" - cit. dall'A. di P. a pag. 5, al 3° capoverso del "Preso Atto". Infatti, in questo accordo di programma l'unica tipologia di area protetta citata al Menasciutto, oltre al Parco Regionale del Serio, è il S.I.C. IT20A0003, allora ancora sprovvisto di un Piano di Gestione e di

fatto, così facendo, i vincoli della riserva naturale citati in preambolo non vengono considerati, anche se sono da sempre prevalenti nei confronti del P.T.C. del Parco del Serio e nelle parti fondamentali, anche degli strumenti urbanistici dei comuni interessati ed in seguito ulteriormente ampliati nei rispettivi P.G.T, come più avanti specificato.

Sempre in questo A. di P. erano previste compensazioni per 300.000 Euro, elargite da In. Bre. per permettere l'accesso a fondi per i percorsi ciclo pedonali e museali; somma questa, elargita ancora prima del rilascio delle relative autorizzazioni.

Nell'A. di P, al punto 3.2 si scrive *“Aspetti urbanistici - Si specifica anche che le opere previste sono conformi al PTC vigente del Parco ed agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni coinvolti”*.

Questa affermazione viene nettamente contraddetta dallo stesso PTC del Parco del Serio in vigore ai tempi dell'A. di P. e anche dalle successive modifiche e aggiornamenti del medesimo, nonché dal Piano di Gestione della riserva naturale “Palata Menasciutto”. I divieti vigenti nella riserva naturale sono considerati prevalenti; infatti all’art. 8 del PTC del Parco e successive modifiche e integrazioni (III variante approvata con DGR del 28 maggio 2008 n. 8/7369), si stabilisce che “il piano della riserva sostituisce, per le aree in essa ricomprese, i piani di settore ed i regolamenti d’uso”, e poi all’art. 25, punto 2, viene ribadito ulteriormente che nella riserva naturale e nella relativa area di rispetto “si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. IV/1778 del 28 luglio 1988, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 2° Supplemento Straordinario al n. 37 del 14 settembre 1988, nonché quanto previsto con d.g.r. 23 gennaio 1998, n. 6/34326.

Inoltre, come già detto, la normativa di tutela vigente nella “riserva naturale”, in qualità di istituto previsto dalla legge nazionale 6 dicembre 1991 n. 394, risulta gerarchicamente prevalente rispetto alle indicazioni del PTC del Parco regionale: istituto non riconosciuto dalla medesima norma statale quale area protetta di rilevanza nazionale (qualità, invece, riconosciuta ai Parchi naturali regionali, che non risultano individuati nel perimetro del Parco del Serio). Alla luce di tali norme, e indipendentemente dall’esistenza di un SIC, si deve ritenere che nella riserva naturale non possa trovare applicazione quanto stabilito dall’art. 15 dello stesso PTC del Parco relativamente alla Dichiarazione di Compatibilità ambientale, e, per il caso specifico, non possa trovare applicazione, in particolare, quanto definito al punto: 2. In tutte le zone del parco sono per contro ammessi, previa dichiarazione di compatibilità ambientale i seguenti interventi:

(omissis)

c. piccole centrali idroelettriche a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Quanto poi, al riferimento della conformità di tutti i progetti agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni coinvolti, nel piano di gestione della Riserva Naturale “Palata Menasciutto” viene ricordato che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L. R. 86/83, come modificato dall’art. 3 della l. r. 41/85, nell’area della riserva naturale e nella rispettiva area di rispetto, i divieti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, e 11 della precedente lettera a) prevalgono su eventuali previsioni difformi dello strumento urbanistico del comune interessato.

I vincoli ai punti 1, 2 e 3 sono molto importanti in quanto riguardano i seguenti divieti:

1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all’ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l’ammodernamento degli impianti igienici; 2) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall’ente gestore o dallo stesso autorizzato; 3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico

Sempre in questo accordo di programma, non viene fatto alcun riferimento all’habitat prioritario, perimetrato fin dal 2000 - 91E0* foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* - e presente in buona parte della progettata area di cantiere nella parte posta al di fuori dell’alveo fluviale.

Tutti questi vincoli, dovuti alla presenza in loco di diverse e importanti aree protette, avrebbero dovuto fin da subito palesare l'illegittimità di questo accordo di programma per la parte riguardante la Palata Menasciutto.

Infine, rimangono molti dubbi anche sul modo in cui è stato indetto l'Accordo di Programma, al punto che ci chiediamo se è da ritenersi pienamente operativo, ai sensi dell'art. 34 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 richiamato dal documento medesimo, notando che l'ente promotore non fu né il presidente della Regione né quello della Provincia né un Sindaco, come stabilito dalla norma, bensì il Presidente di un parco regionale, non contemplato né come agente promotore di accordi di programma né come ente approvatore; inoltre, in detto A. di P. visti gli anni passati dalla sua approvazione, il precitato art. 34 del D.lgs. 267/2000 che, al punto 6, stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni dall'approvazione dell'Accordo di Programma stesso che, nel caso in discussione, ne fa esplicita menzione: ad oggi solo due dei tre progetti sono stati completati a dicembre 2017. Inoltre, a noi non risulta vi sia stata la pubblicizzazione di questo A. di P. tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, come invece stabilito dalla normativa vigente. Non ci risulta neppure che detto A. di P. sia stato inviato al Presidente della Giunta regionale come da art. 6 punto 12 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 (sempre richiamato nell'A. di P. di cui si parla).

A fronte di tutto questo, appare grave che si siano elargiti 300.000 Euro per compensazioni prima che fosse rilasciata alcuna autorizzazione, e per opere che poco hanno a che vedere con la gestione di una riserva naturale (es. ponte ciclo pedonale, museo dell'acqua) e che, semmai, dovevano essere stanziati per opere realmente finalizzate al recupero del danno ambientale arrecato dalla realizzazione dell'opera in oggetto.

Inoltre, il fatto di aver pagato tali compensazioni prima del rilascio delle autorizzazioni necessarie per i loro impianti, ci appare principalmente una responsabilità di Iniziative Bresciane, sembrandoci difficile pensare che siano stati costretti ad elargirli prima del tempo; di conseguenza, se gli Enti delegati arrivassero al rigetto delle autorizzazioni, la perdita della somma inerente alle compensazioni e progettazioni, a fronte di una mancata realizzazione delle opere in progetto, sarebbe ascrivibile a "rischio di impresa".

IL PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE - DGR X/3905 del 24/07/2015

Il Programma Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), che stabilisce in quali tipologie di aree protette in Lombardia si possono istruire pratiche autorizzative per impianti FER, non è un "liberi tutti" e anche se si dichiarano istruibili pratiche per impianti FER in quasi tutte le tipologie di aree protette, fra cui le riserve naturali e i SIC, con limiti di potenza installabile persino superiori a quella del progetto in questione, non dobbiamo dimenticare che:

Una pratica istruibile non significa automaticamente anche autorizzabile, lo diventa solo se ne ha i requisiti necessari; come fra l'altro specificato nel Pronunciamento della Giunta Regionale Ambiente del 21/07/16, a firma del D.G. dott. Mario Nova, di cui In. Bre. chiedeva l'annullamento in sede del T.S.A.P., dove si spiega che la pratica autorizzativa in questione è sì istruibile ma, precisa poi, chi deve decidere se concedere o meno l'autorizzazione ha l'obbligo di considerare come pienamente validi i vincoli sia della riserva naturale che del SIC/ZSC; in pratica il P.E.A.R. non prevale sulla vincolistica che riguarda l'area protetta. Aggiungiamo che il P.E.A.R. si limita a stabilire in quali tipologie di aree protette si può "istruire" la pratica per un impianto FER, stabilendo un tetto massimo per la potenza installabile e senza considerare direttamente la vincolistica presente in loco. Spetta invece all'Ente delegato verificare se, nell'area protetta in questione, vi siano vincoli di tutela ambientale tali da non consentire l'autorizzazione per la realizzazione di un progetto di questo genere. Quindi, non vi è alcuna modifica del P.E.A.R. a seguito della DGR X/4429, dove la Regione Lombardia non ha leso alcun diritto di In. Bre, ma ha solo riconosciuto la piena validità della vincolistica già esistente: riserva naturale e habitat prioritari già delimitati nel 2000 a seguito dell'istituzione del SIC.

Ricordiamo anche il Decreto 3382 della Regione Lombardia del 29/04/2015 emesso dalla DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE avente come oggetto la VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.)

dove si specifica che “Lo Studio di Incidenza evidenzia che la dizione “impianti istruibili” non significa impianti direttamente realizzabili, ma piuttosto impianti per i quali è possibile presentare istanza di autorizzazione. L’effettiva costruzione, installazione ed esercizio degli ...“impianti istruibili” avviene solo con il rilascio del titolo abilitativo, a sua volta subordinato all’esito istruttorio operato dall’Amministrazione procedente al rilascio del titolo abilitativo e quindi al rispetto delle normative di settore. Qualora su un’area insistano più regimi di tutela inerenti diversi interessi pubblici, ai fini della definizione delle tipologie di impianti realizzabili, prevale il regime più restrittivo.”... Così come nel caso in questione: riserva naturale più area SIC/ZSC.

Non si può dare quindi al P.E.A.R. carattere di prevalenza sulle norme di tutela ambientale regionali, nazionali ed europee esistenti e, soprattutto, detto Piano non può impedire che si pongano dei limiti riguardanti il divieto o limitazioni a siti produttivi FER quando si stendono i Piani di Gestione delle aree protette, specie se detti limiti sono previsti da norme esistenti – es. L. R. 86/83, L. 394/91 - o comunque giustificati dalla natura dei luoghi e situazioni sito specifiche che mal si adattano a cantierizzazioni e realizzazioni al loro interno.

LA D.G.R. X/4429 DEL 30/11/2015

La D.G.R. X/4429 del 30/11/2015 in cui la Regione Lombardia dota di un piano di gestione anche il SIC ZSC “Palata Menasciutto”, con il quale si sancisce il divieto di realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell’ambiente fluviale e del regime idrico, ponendo anche limiti di potenza installabile per impianti idroelettrici, tali da non permettere la costruzione di centrali come quella prevista da In. Bre.. Queste norme sono state approvate il 30/11/2015 e pubblicate sul BURL il 16/12/2015, vale a dire diversi giorni prima che la ditta In. Bre. avviasse la pratica di Autorizzazione Unica (23/12/2015) e, inoltre, il progetto esecutivo, attualmente ancora soggetto a possibili variazioni, è stato presentato a gennaio 2016; quindi, non essendo ancora giunto a termine l’iter autorizzativo per la centrale alla Palata Menasciutto, queste norme sono legittime.

Con esse la Regione non ha leso alcun diritto, ha semplicemente riconosciuto le norme già vigenti per la riserva naturale regionale, come precisato dalla stessa DGR X/4429 dove si specifica che, all’interno del SIC, si applicano le norme della riserva naturale “Palata Menasciutto”, che sono ancor più stringenti rispetto a quelle previste dalla D.G.R. in questione. In più, come si è detto, le perimetrazioni degli habitat del S.I.C. IT20A0003 - compreso l’habitat prioritario 91E0* - erano già in vigore fin dalla sua istituzione (anno 2000) e la Regione, con la D.G.R. X/4429, non ha fatto altro che mantenerle, confermandole nel Piano di Gestione del SIC.

Tutte le norme di incentivazioni non prevedono che il favor legislativo previsto per le FER prevalga rispetto ai vincoli di tutela ambientale presenti al Menasciutto e in altri luoghi; semmai, in esse sempre si ricorda l’importanza del loro pieno rispetto: con la D.G.R. X/4429 la Regione non ha commesso alcun abuso, falsa applicazione etc., si è invece limitata ad applicare vincoli già esistenti o comunque in linea con gli stessi.

PRONUNCIAMENTI DELLA REGIONE, DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALE E PROVINCIALE, RISPOSTA INTERROGAZIONE REGIONALE 2026

Pronunciamenti Regionali rilasciati dalla DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO e dalla DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dalla Provincia di Cremona e riguardanti la vincolistica della riserva naturale regionale “Palata Menasciutto”:

Nel primo Pronunciamento, risalente al 28/03/2014 e a firma del Dirigente dott. Franco Binaghi, si chiarisce che spetta alla Provincia medesima valutare la regolarità e la correttezza delle procedure autorizzatorie e al Parco del Serio la cura dell’interesse dell’area protetta, aggiungendo poi che l’occasione offre lo spunto per richiamare, una volta di più, al pieno rispetto del Piano di Gestione della Riserva, e della delibera che l’ha istituita (DCR n. 1178/1988), in particolare le disposizioni sui divieti di cui al punto VII, lettera a) nn. 3) e 8) (insediamenti produttivi e modifiche al regime delle acque).

Nel secondo, dell'11/04/2014, a firma del Dirigente dott. Mauro F. Fasano, si ricorda che, per poter fare interventi simili in riserva, oltre alle normali procedure Nazionali e Regionali previste per opere impattanti in aree protette (VIA, VIC, esame di impatto paesistico ecc.) occorre verificare il rispetto della normativa vigente nazionale e regionale; cosa quest'ultima che, visto la vincolistica presente, avrebbe dovuto, assieme al primo pronunciamento, portare fin da subito al rigetto di qualsiasi Autorizzazione inerente alla realizzazione di impianti FER nella riserva naturale regionale e SIC/ZSC "Palata Menasciutto".

Successivamente, a seguito di una nuova richiesta di chiarimenti avanzata dalla Provincia di Cremona, la Regione Lombardia - Giunta, tramite la DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE, il 21/07/2016 si è pronunciata con nota a firma del D. G. dott. Mario Nova, nella quale si è specificato ulteriormente che, anche se per il P.E.A.R. la pratica nella riserva naturale regionale e S.I.C. Z.S.C. "Palata Menasciutto" risulta istruibile, i vincoli di tutela ambientale della Riserva Naturale Regionale e quelli previsti per il SIC/ZSC dalla D.G.R. X/4429 del 30/12/2015 e D.M. 15/07/2016 sono pienamente validi, specificando poi che, in base a tutto questo, spetta alla Provincia di Cremona procedere alla valutazione della legittimità e della correttezza delle procedure autorizzative sin qui svolte e alla loro conclusione.

Tutti questi Pronunciamenti si limitano solo a rimarcare norme di tutela ambientale già esistenti o comunque approvate in base a esse - es. la D.G.R. X/4429. Questi vincoli e tutele non compromettono in alcun modo il P.E.A.R, in quanto quest'ultimo si riferisce a opere istruibili, delegandone - come già detto - l'eventuale approvazione agli Enti incaricati, i quali le devono concedere o negare, fra l'altro, anche in base alle normative di tutela ambientale e paesaggistica vigenti per l'area interessata dalla realizzazione in oggetto.

Anche i Difensori Civici Regionale e Provinciale, su segnalazioni dello scrivente e dell'on. Franco Bordo, hanno espresso dei Pronunciamenti nettamente contrari alla centrale mini idro in questione, che di seguito riassumiamo:

- Primo Pronunciamento, fatto dal Difensore Civico della Provincia di Cremona, avv. Marialuisa D'Ambrosio, con nota del 15/07/2014, n.° prot. 83798 della Provincia di Cremona, in cui, dopo aver considerato l'avvenuta approvazione da parte della Provincia di Cremona della V.I.A e la concessione dell'Autorizzazione di derivazione, si riconosceva però l'assoluta rilevanza delle nostre segnalazioni in quanto mettevano in evidenza che entrambi i decreti provinciali violavano le disposizioni contenute nella Delibera del Consiglio Regionale istitutiva della riserva naturale "Palata Menasciutto", riconfermata dal Piano della riserva con DGR. 23 gennaio 1998 n. 6/34326, e concludeva con: "*...Vista l'assoluta rilevanza delle conseguenze sia ambientali sia giudiziarie che potrebbero derivare dalla realizzazione di un opera non rispettosa della normativa Regionale e Statale invito gli organi in indirizzo ad una scrupolosa revisione e - ove necessario - annullamento delle delibere assunte*" - quindi una netta bocciatura.
- Secondo Pronunciamento, fatto dal Difensore Civico Regionale, firmato dalla dott.ssa Francesca Bertolami che, con nota del 28/07/2014 n.° prot. 0003367 LG della Regione Lombardia, dove si rimarca quanto già scritto dal Difensore Civico della Provincia di Cremona avv. Marialuisa D'Ambrosio, chiede all'Ente Parco, in qualità di Ente a cui compete la cura dell'interesse alla tutela dell'area protetta, come evidenziato dal dott. Franco Binaghi della DG Ambiente della Regione Lombardia nella lettera del 28.3.2014, di valutare approfonditamente i rilievi critici degli istanti.
- Terzo Pronunciamento, fatto dal Difensore Civico della Provincia di Cremona, avv. Marialuisa D'Ambrosio, con nota del 03/09/2014 n.° prot. 100973 della Provincia di Cremona, dove si evidenziava come, dopo la sua precedente segnalazione del 15/07/2014, il Parco del Serio aveva avviato un iter amministrativo per accertare la revocabilità del suo precedente parere positivo all'opera, mentre la Provincia di Cremona ribadiva di ritenere legittimi i precedenti decreti, e si concludeva quindi auspicando: "*che effettivamente tutti gli Enti responsabili e già coinvolti utilizzino i rispettivi poteri di autotutela ...*", con riferimento al regime di autotutela che permette alle amministrazioni pubbliche di revocare decisioni prese non in linea con la normativa vigente, appello allora rimasto inascoltato.

Ricordiamo anche la risposta scritta all'interrogazione 2026 del 2018, presentata dai Consiglieri Regionali Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro e inerente la centrale idroelettrica nella riserva naturale "Palata Menasciutto" dove la Regione, nella sua risposta, ripercorre le varie fasi di questa vicenda, citando anche la

replica del Parco del Serio alla Provincia di Cremona del 18/04/2018, dove si afferma che “... rilevando come - in considerazione del quadro normativo vigente e, nello specifico, delle Norme Tecniche di Attuazione sito specifiche approvate con la D.G.R. n. X/4429 - l'intervento non risulti assentibile. In particolare, l'Ente ha sottolineato come sia tenuto a dare puntuale applicazione alle disposizioni citate, non essendo rimessa alla sua potestà decisionale né una deroga né alcuna interpretazione che consenta una loro disapplicazione... E specificando poi: Per quanto riguarda la posizione regionale... ..con la sua comunicazione del 21 luglio 2016 alla Provincia di Cremona ha ribadito – con specifico riferimento al procedimento in oggetto ed al ricorso avanzato dalla Società istante presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – la necessità di tenere in considerazione le norme di conservazione e tutela tra cui la D.G.R. n. X/4429, oltre ad aver ribadito in sede di procedura di VIA la necessità prevista dalla deliberazione consiliare istitutiva della Riserva, come già ricordato dai consiglieri. Quindi, anche in questa sede la Regione ha ribadito sia la piena validità della vincolistica della riserva naturale – anche per quest'ultima vale il concetto che l'intervento non risulti assentibile, visto le leggi di tutela ambientali vigenti – che della D.G.R. X/4429, dando un indirizzo verso il diniego definitivo nei confronti della centrale in questione: vincolistiche di tutela ambientale docet.

PUBBLICA UTILITA' RILASCIATA GIA' CON L'AUTORIZZAZIONE A DERIVARE - RELAZIONE PAESAGGISTICA DEL PROPONENTE E VINCOLISTICHE VIGENTI

La Pubblica Utilità, concessa dalla Provincia di Cremona già con l'autorizzazione di derivazione di acqua pubblica a uso idroelettrico, come già segnalato nelle nostre Osservazioni del 22/02/2016, è regolamentata dal comma 1 dell'art. 12 D.lgs 387/2003, che letteralmente dispone: "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Come è dato a vedere, dunque, le opere per la realizzazione di questi impianti acquisiscono la pubblica utilità soltanto DOPO l'autorizzazione rilasciata a seguito del rispetto di tutta la normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria e urbanistica (come si preciserà meglio di seguito). A conferma di ciò, si legga il Consiglio di Stato, sent. n. 175/2012 che ha sancito che "l'art. 12 attribuisce la qualificazione di opera di pubblica utilità solo alle opere che già abbiano ottenuto l'Autorizzazione Unica, la quale sconta l'avvenuta verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico". Con ciò si ha piena conferma di quanto affermato al punto precedente: gli impianti dovranno essere collocati nel territorio nel pieno rispetto della normativa vigente in ogni ambito di tutela (ambientale, paesaggistica, dei beni culturali e rurali). Infatti, come più volte precisato dalla giurisprudenza, nel bilanciamento tra la tutela dei valori costituzionali ambiente/paesaggio e la produzione di energia da fonti rinnovabili, i primi non possono mai risultare recessivi rispetto alla seconda. In questo senso, tra i tanti, TAR Sardegna n° 2082/2006 "nessuna norma o principio, a livello comunitario o nazionale, riconosce come prevalente l'esigenza energetica rispetto a quella di tutela paesaggistica" (in termini TAR Toscana n. 1536/2009). Adirittura, TAR Abruzzo n. 73/2012 ha espressamente affermato che, nella gerarchia dei valori costituzionali, "l'interesse alla tutela dell'ambiente prevale sul pur importante interesse economico alla realizzazione dell'iniziativa". Deve essere pertanto attentamente gestito l'ambito di delimitazione di ognuna delle competenze, senza che mai le materie ambiente /paesaggio vengano pretermesse a fronte dell'esigenza energetica e/o l'interesse economico alla realizzazione dell'impianto, ed è per questo che si è affidata a linee guida nazionali (DM Sviluppo economico 10.9.2010) la definizione preventiva dei criteri di idoneità e non idoneità (essendo in primo luogo coinvolti in queste scelte materie di competenza statale, quali il paesaggio e l'ambiente), lasciando alle regioni (nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di gestione del territorio, energia e salute) il compito di disciplinare nel dettaglio i soli criteri di non idoneità. Le linee guida servono in definitiva a stabilire preventivamente chi può fare cosa tra i vari livelli di governo, e questo a vantaggio prima di tutto dei proponenti i quali, prima di presentare una domanda di autorizzazione unica, sono - o meglio: dovrebbero essere - in grado di verificare se il luogo da loro prescelto per la localizzazione dell'impianto è conforme ai parametri normativi di riferimento. Riassumendo dunque: in nessun modo la normativa in materia ha liberalizzato la localizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile: il favor legislativo di cui spesso si parla a proposito di impianti per la produzione di energia rinnovabile c'è, ma è di carattere meramente PROCEDURALE - semplificazione dei procedimenti - e non certo sostanziale, in termini di deregolamentazione.

Pertanto, se la dichiarazione di Pubblica Utilità viene rilasciata prematuramente e nell'autorizzazione sbagliata, vale a dire in quella a derivare invece che in quella unica, proprio per questo motivo non si potrebbe considerare legittima e andrebbe, conseguentemente, revocata.

A riguardo poi della Relazione Paesaggistica, presentata da Iniziative Bresciane per l'ottenimento della relativa autorizzazione, dei divieti vigenti nella riserva naturale già citati nel preambolo a queste note, viene menzionato solo il punto 8): modifica regime e composizione acque. Per i restanti punti, vale a dire ai numeri 1), 2), 3), 21), 24) e 25), che, oltretutto sono insormontabili per chi volesse realizzare una centrale idroelettrica nell'area in oggetto, si è ovviato riportando, al loro posto, dei puntini di sospensione! Per ciò, detta Relazione Paesaggistica a causa di questa grave esclusione e in presenza di questa vincolistica, come può essere stata ritenuta congruente e, quindi, valida?

Come puntualizzato nelle nostre osservazioni del 22/02/2016, la normativa presente nella riserva naturale, sancita dalla l. r. 86/83 e dalla L. 394/91, assieme alla presenza dell'habitat prioritario 91E0* nelle parti di terraferma occupate dall'area di cantiere ricompresa in quest'area protetta, avrebbero dovuto far escludere sin dall'accordo di programma la centrale della Palata Menasciutto e, comunque, portare al rigetto della pratica autorizzativa fin dal 2014, quindi ancor prima della D.G.R X4429 del 30/11/2015, che si è limitata a riconoscere delle norme già presenti della riserva naturale regionale e del SIC.

Qui l'unico diritto ad apparire leso, è quello della riserva naturale regionale e SIC/ZSC "Palata Menasciutto" e delle relative vincolistiche di tutela ambientale.

PARERI CONTRARI ALLA CENTRALE DEL PARCO DEL SERIO E DEI COMUNI DI PIANENGO E RICENGO

Gli habitat del S.I.C. IT20A0003 "Palata Menasciutto" sono stati perimetrati nell'anno 2000 con la sua istituzione, ed è quindi evidente che, non sono norme *ad hoc* per ostacolare il progetto in questione.

Di conseguenza, a giugno 2015, il Parco del Serio ha emesso un parere contrario alla centrale di In. Bre, in quanto la realizzazione dell'opera porterebbe a consumo di habitat prioritario (91E0*) e quindi la si dichiara "non conforme". A seguito di questo documento, nel luglio del 2015, la Provincia di Cremona ha avviato il procedimento di rigetto all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, per sospenderlo subito dopo a seguito delle osservazioni di In. Bre, in cui si contestava che la loro opera avrebbe solo interessato l'habitat fluviale 3260; come se, aggiungiamo noi, l'area perimetrata come habitat 91E0* non fosse interessata alla cantierizzazione, alla realizzazione dell'infrastruttura necessaria per il cavidotto dal locale turbine alla cabina quadri, all'uso di materiali per il taglio e abbattimento di alberi e al transito continuato di mezzi pesanti. A fronte di tutto questo, vista la normativa vigente a tutela della riserva naturale e vista la D.G.R. X/4429, anche in assenza di habitat la centrale non è autorizzabile.

I successivi pareri del Parco del Serio hanno di nuovo confermato il consumo di habitat prioritario 91E0* a seguito della costruzione della centrale mini idro di In. Bre..

Il Comune di Pianengo, a seguito della mozione presentata dal Consigliere Andrea Serena il 30/12/2015 Prot. n°0006494, per la promozione delle azioni di tutela e conservazione della riserva naturale "Palata Menasciutto", approvata all'unanimità, ha espresso netta contrarietà e successivamente, in sede di conferenza dei servizi, con documento del 21/03/2016 Prot. 1831, ha ribadito la propria opposizione all'opera in questione, sia per le norme della riserva naturale regionale, che per le limitazioni previste dalla D.G.R. X/4429, riportate in preambolo a queste osservazioni. Il comune di Ricengo, a seguito del parere contrario alla centrale espresso dal Parco del Serio, ha espresso contrarietà all'opera seguendo quanto detto dal Parco del Serio.

DECRETO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DI DINIEGO PAESAGGISTICO N.° 407 DEL 18/06/2018

Con il decreto della Provincia di Cremona numero 407 del 18/06/18 di diniego Paesaggistico, susseguente al parere contrario all'opera espresso dal Parco del Serio dovuto alla presenza di habitat prioritario 91E0* e al conseguente suo consumo a seguito della realizzazione dell'opera, dato che una considerevole parte della cantierizzazione avverrà entro i confini dell'area protetta, le parti fuori alveo soggette ai lavori rientrano per lo più nell'ambito dell'habitat prioritario 91E0*. L'area di cantiere, ubicata all'interno dei confini della riserva, occuperà una superficie notevole, con allargamento di stradine esistenti per permettere il passaggio di mezzi pesanti. A ciò si aggiungono tutte le azioni previste per la realizzazione delle opere: traffico veicolare indotto,

escavazioni, abbattimento di alberi e, ovviamente, la sottrazione permanente di habitat nelle aree occupate da strutture fisse. Appare poco realistica, alla luce di tutto questo, la promessa di ripristinare il tutto dopo lo smantellamento dell'area di cantiere. Il disturbo che ne conseguirebbe alla vegetazione, alla flora e alla fauna selvatiche risulterebbe pregiudizievole per lo stato dei luoghi, a dispetto della riserva naturale regionale e Zona Speciale di Conservazione.

Si ribadisce che la vincolistica presente al Menasciutto non si ferma solo agli habitat, è molto chiara e, come detto all'inizio di queste note, si applica a tutto il territorio dell'area protetta.

Quindi, anche nel caso del Decreto 407 della Provincia di Cremona, non si lede alcun diritto acquisito, semplicemente si riconosce la validità delle tutele presenti ed in quanto tali, non può far altro che diniegare l'Autorizzazione Paesaggistica.

Si chiede quindi agli Enti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, a diniegare di nuovo l'Autorizzazione Unica e a bocciare il progetto di una centrale mini idroelettrica nella riserva naturale regionale e SIC/ZSC Rete Natura 2000 ITOA0003 "Palata Menasciutto".

Romano Sacchi, residente in Via Cavour, 18 – 26010 Pianengo (CR), nato il 05/09/1967 a Piacenza, C. I. n. ° AS 6315174

Romano Sacchi

Andrea Serena, residente in Via San Bernardino da Siena, 84 – 26010 Pianengo (CR), nato a Treviglio (BG) il 19/12/1973, C.I. n. ° CA48809EU

Serena Andrea

WWF CREMONA
Via Gioconda, 3
26100 CREMONA
Codice Fiscale 93049360196
wwf-cremona@libero.it

Andrea Serena


CONS. REGIONE LOMBARDIA
MARCO DEGLI ANGELI
RES. VIA DON BOSCO, 40
CAMPAGNOLA CR. SCA (CR)
P.G. UAU222523A

Marco Degli Angeli


On. BORDO FRANCO
RES. A CREMA V. TORRIONE SAN LORENZO, 10
CI. AU 5577104 Comune di CREMA
Bordo Franco

BAMBACINI ENRICO ROMULO
CAVATAO DI PIANNO
RES. PIANNO VIA FULI 10
C.I.D. AS 6284450

Bambacini Enrico Romulo



PLANIMETRIA DI RILIEVO (SCALA 1:250)



LEGENDA:

- SEDIME LOCALE TURBINE
- MANUFATTI ED ARGINI IN CALCESTRUZZO E/O PIETRAMME INTASATO

COMUNE di RICENGO
PROVINCIA di CREMONA

PROGETTO ESECUTIVO PALATA "MENASCIUTTO"

Manutenzione straordinaria per adeguamento della continuità fluviale, sistemazioni ambientali e valorizzazione energetica
 Derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Serio in comune di Ricengo in prossimità della palata "Menasciutto"


OGGETTO: PLANIMETRIA DI RILIEVO	ELABORATO: 3.1
SCALA: 1:250	PRATICA: 819

IL COMMITTENTE: INIZIATIVE BRESCIANE S.p.a. <small>25041 BRESCIA (BS) - Piazza Vitello n. 19 Tel. 0364/32012 0364/320584 Cod. Fisc. 0300080177 - Part. IVA 01846560983</small>	 TIMBRO E FIRMA: _____
---	---------------------------

REVISIONE	DATA	OGGETTO	SIGLA	VISTO
0	LUGLIO 2013	EMESSO PER V.I.A.		
1	NOVEMBRE 2015	EMESSO PER PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI D.lgs. 387/03		
2	NOVEMBRE 2016	EMESSO PER INTEGRAZIONI A PROGETTO ESECUTIVO D.lgs. 387/03 E AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		

STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI via Premia n.7 - 25030 VIGONE (BS) - tel e fax 0364.94591 <small>Email: riva.gianluigi@ingriva.it; pedralli.paolo@ingriva.it; bemeri.massimiliano@ingriva.it Cod. Fiscale e Part. IVA 03 000 280 986</small>	TIMBRO E FIRMA: <small>STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI Via Premia n.7 - 25030 VIGONE (BS) Cod. Fiscale e Part. IVA 03 000 280 986</small>
---	---

QUESTO ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, NE' UTILIZZATO ALTROVE, NE' CEDUTO A TERZI IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELL'AUTORE




PLANIMETRIA DI PROGETTO (SCALA 1:250)



LEGENDA
0,000 QUOTE DI PROGETTO

SCHEMA IDRAULICO CON SUDDIVISIONE DELLE PORTATE



A	PORTATA MEDIA ANNUA IN ARRIVO ALLA PALATA MENASCITU	16,16 mc/s
B	PORTATA MEDIA ANNUA ROGGIA MENASCITU	1,02 mc/s
C	PORTATA SCALA DI RISALITA DELLA FAUNA ITTICA	0,25 mc/s
D	LAMA D'ACQUA SULLA TRAVERSA	1,20 mc/s
E	PORTATA MEDIA ANNUA DERIVABILE	13,69 mc/s

COMUNE di RICENGO
PROVINCIA di CREMONA



PROGETTO ESECUTIVO PALATA "MENASCITU"

Manutenzione straordinaria per adeguamento della continuità fluviale, sistemazioni ambientali e valorizzazione energetica
Derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Serio in comune di Ricengo in prossimità della palata "Menasciutto"

OGGETTO:	ELABORATO:
PLANIMETRIA DI PROGETTO	5.1

SCALA: 1:250	PRATICA: 819
--------------	--------------


IL COMMITTENTE:	TIMBRO E FIRMA:
INIZIATIVE BRESCIANE S.p.a. 25041 BRESCIA (BS) - Piazza Virato n. 19 Tel. 0364/32012 0364/20584 Cod. Fisc. 0300080177 - Part. IVA 01846560983	

REVISIONE	DATA	OGGETTO	SIGLA	VISTO
0	LUGLIO 2013	EMESSO PER V.I.A.		
1	NOVEMBRE 2015	EMESSO PER PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI D.lgs. 387/03		
2	NOVEMBRE 2016	EMESSO PER INTEGRAZIONI A PROGETTO ESECUTIVO D.lgs. 387/03 E AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		


STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI via Premia n.7 - 25030 VIONE (BS) - tel e fax 0364.94591 Email: riva.gianluigi@ingriva.it; pedralli.paolo@ingriva.it; bemeri.massimiliano@ingriva.it Cod. Fiscale e Part. IVA 03 000 280 986	TIMBRO E FIRMA:
---	---------------------

QUESTO ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, NE' UTILIZZATO ALTROVE, NE' CEDUTO A TERZI IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELL'AUTORE


**LOCALE TURBINE
PIANTA A QUOTA ASSE TURBINE = 75.40**
(SCALA 1:100)



**LOCALE TURBINE
PIANTA A QUOTA 79.20**
(SCALA 1:100)



**LOCALE TURBINE
PIANTA A QUOTA 80.80**
(SCALA 1:100)



COMUNE di RICENGO
PROVINCIA di CREMONA

PROGETTO ESECUTIVO PALATA "MENASCIOTTO"

Manutenzione straordinaria per adeguamento della continuità fluviale, sistemazioni ambientali e valorizzazione energetica
Derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Serio in comune di Ricengo in prossimità della palata "Menasciutto"

OGGETTO: **-LOCALE TURBINE-PIANTE** ELABORATO: **5.2.A**

SCALA: 1:100 PRATICA: 819

IL COMMITTENTE: INIZIATIVE BRESCIANE S.p.a. 

REVISIONE	DATA	OGGETTO	SCALA	VEDO
0	GIUGNO 2012	INIZIO PER V.A.		
1	MARZO 2014	DECESSO PER INTERAZIONE RICHIESTE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL SOGNO		
2	NOVEMBRE 2014	INIZIO PER PROGETTO PRELIMINARE A SENSO UNICO		
3	NOVEMBRE 2014	INIZIO PER PROGETTO ESECUTIVO PRELIMINARE A SENSO UNICO E AQ AUTORIZZAZIONE ENERGETICA		

STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI
via Premia 7 - 25050 VIGONE (BS) - tel e fax 0364 94291
mail: info@ingegneriariva.it www.ingegneriariva.it
Ces. Fidejuss. e Part. IVA 03/000 295 994

BASTA BARRARE UNA PUNTA PER INDICARE IL TIPO DI INTERVENTO: 1) MANUTENZIONE ORDINARIA, 2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 3) MANUTENZIONE DI SICUREZZA, 4) MANUTENZIONE DI CONSERVAZIONE, 5) MANUTENZIONE DI VALORIZZAZIONE

VISTA DEL LOCALE TURBINE DA SUD



VISTA DALL'ALTO DEL LOCALE TURBINE DA SUD



VISTA DEL LOCALE TECNICO DA SUD



VISTA DALL'ALTO DEL LOCALE TURBINE DA NORD



COMUNE di RICENGO
PROVINCIA di CREMONA



PROGETTO ESECUTIVO PALATA "MENASCIUTTO"

Manutenzione straordinaria per adeguamento della continuità fluviale, sistemazioni ambientali e valorizzazione energetica
Derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Serio in comune di Ricengo in prossimità della palata "Menasciutto"

OGGETTO: **-VISTE ASSONOMETRICHE-
RENDER** ELABORATO: **7.2**

SCALA: PRATICA: 819

IL COMMITTENTE:
INIZIATIVE BRESCIANE S.p.a.
25143 BRESCIA (BS) - Piazza Mirafiori n. 19
Tel. 0364/20012 - 0364/20084
Cod. Fisc. 0300680177 - Part. IVA 01846560983



TIMBRO E FIRMA:

REVISIONE	DATA	OGGETTO	SIGLA	VISTO
0	NOVEMBRE 2015	EMESSO PER PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI D.lgs. 387/03		
1	NOVEMBRE 2016	EMESSO PER INTEGRAZIONI A PROGETTO ESECUTIVO D.lgs. 387/03 E AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		

STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI
via Premia n.7 - 25050 VIONE (BS) - tel e fax 0364.94591
Email: rva.gianluigi@ingriva.it; pedroffipablo@ingriva.it; bemefu.massimiliano@ingriva.it
Cod. Fiscale e Part. IVA 03 000 280 986

TIMBRO E FIRMA:


QUESTO ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, NE' UTILIZZATO ALTROVE, NE' CEDUTO A TERZI IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELL'AUTORE

Oggetto: Fwd: verbalizzazione cds

Mittente: Barbara Pisaroni - Provincia di Cremona <barbara.pisaroni@provincia.cremona.it>

Data: 18/05/2022, 14:33

A: maRcO ANTONIAZZI <marco.antoniazzi@provincia.cremona.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: verbalizzazione cds

Data: Wed, 18 May 2022 10:52:32 +0200

Mittente: Simona Viola <simona.viola@duselex.org>

A: barbara.pisaroni@provincia.cremona.it

CC: Luca Gnali Iniziative Bresciane s.p.a <l.gnali@finvalle.it>, Alberto Rizzi
<a.rizzi@finvalle.it>

L'avv.to Viola segnala che la società ha inviato alla conferenza di servizi il 5 novembre 2021 ampie osservazioni giuridiche, qui riallegate, in tema di inapplicabilità della disciplina delle NTA della dgr X/4492 al progetto in discussione.

La nota non sembra essere stata trasmessa alla conferenza di servizi.

Infatti nessuna amministrazione si pone il problema, invece cruciale, della inapplicabilità di quelle norme tecniche al progetto di InBre.

Sembra poi difficile aversi un autentico contraddittorio fra proponente ed enti quando i due Comuni, il Parco, la Provincia e il comitato riferiscono di aver inviato pareri scritti in vista della conferenza di servizi di oggi, che tuttavia non sono stati messi a disposizione preventivamente della Società

La Società chiede il rinvio della conferenza odierna ai fini del più compiuto esame del tema giuridico che ha sottoposto alla conferenza

--

GPA GiusPubblicisti Associati

Avv. Simona Viola

Milano 20122 - via Gabrio Serbelloni, 7

T 02 76 20 18 11 - F 02 77 33 15 59

simona.viola@duselex.org

Questa e-mail e i documenti eventualmente allegati sono indirizzati unicamente ai destinatari sopra indicati. Poiché l'e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali, per favore avvertite

subito il mittente se il messaggio è stato spedito alla persona sbagliata, e cancellatelo in modo permanente. Il messaggio non può essere diffuso, né inoltrato a terzi, senza il consenso preventivo del mittente.

— Allegati: —

Allegato 2 - In.Bre Menasciutto - nota tecnico-giuridica.docx

26,5 kB

Breno, 5 novembre 2021

Oggetto: Procedimento per il rilascio di Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003 per la realizzazione della Centrale idroelettrica Palata Menasciutto.

⇒ Nota tecnico-giuridica

A seguito della sentenza del TSAP, n. 135/2021, che ha annullato il decreto 10 dicembre 2018, n. 840, della Provincia di Cremona, e della conseguente doverosa riattivazione del procedimento in oggetto, con la presente, la Società IN.BRE – Iniziative Bresciane S.p.A., intende sinteticamente precisare le ragioni in diritto per cui la D.G.R. X/4429, emanata da Regione Lombardia in data 30 novembre 2015, non è certamente applicabile al caso di specie:

- le norme tecniche di attuazione poste dalla D.G.R. X/4429 del 30 novembre 2015 vietano *“la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell’ambiente fluviale e del regime idrico”*, con esclusione degli impianti idroelettrici con potenza di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW. La portata di tale divieto è però limitata alle sole opere che alla data di adozione della D.G.R., ovvero al 30 novembre 2015, non erano ancora state progettate. E’ infatti stabilito dalle stesse norme tecniche di attuazione che l’autorizzazione alla costruzione di nuove opere idrauliche finalizzate alla derivazione d’acqua ad uso idroelettrico sia preceduta da una opportuna *“valutazione di incidenza che tenga conto dell’effetto cumulativo con le altre opere esistenti e in progetto”*. Ciò implica che **sia il divieto di costruzione di nuove opere idrauliche sia la previsione di soglie di potenza nominale per gli impianti idroelettrici possano trovare applicazione solo per il futuro, restando esclusi dall’ambito di incidenza della norma tutti gli impianti già esistenti o in fase di progettazione**. Le limitazioni introdotte dalle norme tecniche non possono quindi operare per il progetto della Società, che, al 30 novembre 2015, data di adozione della D.G.R. X/4429, **era già stato assoggettato, con esito pienamente favorevole, tanto a Valutazione di Incidenza quanto a Valutazione di Impatto Ambientale**. Tale opzione ermeneutica, oltre a essere imposta dalla formulazione letterale della norma, è l’unica in grado di garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; ed è altresì la sola idonea a salvaguardare il

legittimo affidamento degli operatori che, come la Società, siano titolari di iniziative già progettate e già ampiamente valutate dagli Enti competenti. A volerla interpretare diversamente, infatti, la disposizione diverrebbe priva di logica, poiché allora non avrebbe senso prescrivere alla Valutazione di Incidenza dei nuovi progetti di tenere conto non solo delle opere esistenti, ma anche di quelle ancora in fase di progetto e autorizzazione, se queste fossero vietate;

- le Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE hanno introdotto misure di promozione delle iniziative economiche volte alla produzione di energia da fonti rinnovabili e stabilito, a tal fine, specifici obiettivi in capo ai singoli Stati membri. Il Legislatore italiano ha poi recepito tali misure e attuato gli obiettivi indicati con la l. n. 10/1991, con il d.lgs. 387/2003 e con il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 (c.d. *“Burden sharing”*). Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati da quest’ultimo decreto, la Regione Lombardia ha adottato il proprio PEAR – Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con D.G.R. 12 giugno 2015, n. X/3706 e, con specifico riferimento agli impianti idroelettrici, integrato dalla D.G.R. 24 luglio 2015, n. 3905), che, nell’individuare le “aree non idonee” all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha stabilito che qualunque tipo di impianto idroelettrico, anche di potenza ben superiore a quello in oggetto, debba essere considerato “istruibile” nelle aree Rete Natura 2000, in ragione del bassissimo impatto ambientale. Un’estensione retroattiva del divieto disposto dalla D.G.R. X/4429 si porrebbe quindi in contrasto con l’ordinamento europeo e nazionale e con i **provvedimenti regionali che hanno proclamato in via generale l’istruibilità dei progetti idroelettrici anche nelle aree protette**. A ciò si aggiunga che lo spirito della normativa ambientale non contempla divieti assoluti e aprioristici di perseguimento delle attività economiche e sociali, tanto che la stessa Direttiva 92/43/CE (c.d. *“Direttiva Habitat”*), che ha istituito proprio la Rete Natura 2000 (nella quale rientra il Parco Regionale del Serio), afferma, al considerando n. 3, che *“il mantenimento della biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane”*;

- l'applicazione del divieto introdotto dalla D.G.R. X/4429 al progetto in oggetto denuncierebbe, infine, chiari sintomi di irragionevolezza. Tale aspetto emerge con evidenza ove si consideri che nel corso del suo *iter* autorizzativo, in occasione dell'accordo di programma del 2008, **il progetto ha già ottenuto il vaglio positivo sia dell'Ente Parco che dei Comuni** su cui insiste l'area protetta. In seguito, e conformemente a quanto previsto dal legislatore regionale, il progetto è stato sottoposto a VINCA e successivamente a VIA, all'esito delle quali è stata confermata la compatibilità ambientale dell'iniziativa anche con il regime di tutela delle SIC. Dunque tutte le valutazioni ambientali condotte, proprio con specifico riferimento alle caratteristiche del sito, hanno concordemente dato esito favorevole, sicché l'applicazione postuma di un nuovo sopraggiunto divieto generale e aprioristico, a fronte di **valutazioni che invece, in concreto, hanno dimostrato l'assoluta compatibilità tra il progetto e l'ambiente** di inserimento risulterebbe certamente irragionevole e sproporzionato.